

CORREZIONE ERRORI IN BILANCIO: ASPETTI CONTABILI E FISCALI



25 novembre 2021

N.B.: si pone in evidenza che l'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze.

Relazione a cura di
Giancarlo Modolo

Problema ... che si deve risolvere



L'amministratore di una S.r.l., **che ha redatto l'inventario delle rimanenze rispettando le normative (civilistiche e fiscali) vigenti**, dopo l'approvazione del bilancio inerente all'anno 2019 (con risultato economico positivo superiore a € 500.000,00) e alla presentazione della dichiarazione dei redditi, **si accorge (per errore o per scelta) che nel bilancio d'esercizio è stato rilevato un valore di magazzino:**

Caso 1



superiore al reale per € 200.000,00 (dato presente nel bilancio d'esercizio: da € 200.000 a € 400.000,00);

oppure:

Caso 2



inferiore al reale per € 200.000,00 (dato presente nel bilancio d'esercizio: da € 400.000 a € 200.000,00);



Come si può procedere alla sistemazione di tale errore (nelle due predette ipotesi)?

È necessario ripresentare il bilancio di esercizio?

Problema ... che si deve risolvere



Per risolvere correttamente il problema, è necessario capire se sussiste la necessità o meno di procedere a predisporre un nuovo bilancio da far riapprovare dall'assemblea dei soci e depositarlo nuovamente al Registro delle imprese.

Caso 1

Valore delle rimanenze di magazzino di entità superiore al reale per € 200.000,00 (*dato presente nel bilancio d'esercizio: da € 200.000 a € 400.000,00*).



Il risultato dell'esercizio sociale è certamente di entità **migliore**, in quanto è stato maggiorato di € 200.000,00.

In merito, si deve tenere in considerazione che tala situazione ha comportato la corresponsione di una maggiore somma rispetto a quanto dovuto a titolo Ires e di Irap.

Problema ... che si deve risolvere



Per risolvere correttamente il problema, è necessario capire se sussiste la necessità o meno di procedere a predisporre un nuovo bilancio da far riapprovare dall'assemblea dei soci e depositarlo nuovamente al Registro delle imprese.

Caso 2



Valore delle rimanenze di magazzino di entità inferiore al reale per € 200.000,00 (*dato presente nel bilancio d'esercizio: da € 400.000 a € 200.000,00*).



Il risultato dell'esercizio sociale è certamente di entità **peggiore**, in quanto è stato rilevato il decrementato di € 200.000,00.

In merito, si deve tenere in considerazione che tale situazione ha comportato la corresponsione di una minore somma rispetto a quanto dovuto a titolo Ires e di Irap (*che potrebbe, tra l'altro, costituire oggetto di controllo e rettifica fiscale*).

Problema ... che si deve risolvere



che consiglio pensate di dare all'amministratore?

Se la S.r.l.:

- ha una ristretta compagine societaria (senza dissidi tra i soci);
- non ha problemi di rilevante indebitamento bancario o di fornitura;
- non ha ottenuto da terzi garanzie per obbligazioni sociali;

L'amministratore può decidere di ripresentare o meno un nuovo bilancio per l'approvazione, anche se quello di riferimento è **stato rilevato un valore di magazzino:**

nel caso 1



superiore al reale per € 200.000,00 (dato presente nel bilancio d'esercizio: da € 200.000 a € 400.000,00)?

nel caso 2



inferiore al reale per € 200.000,00 (dato presente nel bilancio d'esercizio: da € 400.000 a € 200.000,00)?

Tipologie di errori che possono essere presenti in bilancio

Principio contabile nazionale Oic 29



Regola



un **«errore»** deve **necessariamente** consistere nell'impropria o nella mancata applicazione di un **principio contabile** se, al momento in cui viene commesso, le informazioni e i dati necessari per la sua coerente applicazione erano, comunque, disponibili.

Gli **errori nel bilancio d'esercizio** possono essere, a titolo meramente indicativo, originati da:



errori matematici di calcolo

erronee interpretazioni di fatti

negligenza nel raccogliere dati e informazioni disponibili per un corretto trattamento contabile

N.B.: **gli «errori contabili» non devono essere confusi con i cambiamenti di stima**, né con i cambiamenti di principi contabili, che hanno entrambi diversa natura.

Tipologie di errori che possono essere presenti in bilancio

Classificazione di errore secondo il principio contabile Oic 29

Errore rilevante



un **errore si deve ritenere «rilevante»** se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio d'esercizio.



La rilevanza di un errore dipende:

- dalla dimensione e:

- dalla natura;

dell'errore stesso e deve essere valutata a seconda delle circostanze.

Errore NON rilevante



un **errore si deve ritenere «non rilevante»** se può individualmente, o insieme ad altri errori, non influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio d'esercizio.

Correzioni di errori rilevanti

Regole operative dopo la riforma del bilancio d'esercizio di cui al D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139

Rettifica
di un
errore
rilevante



correzione di **errori rilevanti commessi in esercizi precedenti** -> deve risultare **contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto** dell'esercizio sociale in cui viene individuato l'errore.

Di conseguenza, nella maggioranza delle ipotesi sarà necessario procedere a rilevare la **conseguente rettifica**

tra gli utili portati a nuovo,

tenendo presente, in ogni caso, che il principio contabile nazionale Oic 29 ammette la possibilità che la **rettifica può validamente risultare apportata a un'altra componente del patrimonio netto.**

Correzioni di errori rilevanti

Annotazioni contabili derivanti dalla correzione di un **errore rilevante** possono essere:



- **correzione di errore riguardante la riduzione di un'attività o l'incremento di una passività:**

Utili portati a nuovo a *Attività (o passività)*

- **correzione di errore che determina l'incremento di un'attività o la riduzione di una passività:**

Attività (o passività) a *Utili portati a nuovo*

Correzioni di errori rilevanti

Annotazioni contabili per rettifica di un errore impiegando un'altra componente del patrimonio netto, se più appropriata. A titolo esemplificativo si analizzano le seguenti ipotesi:



- **errori matematici nell'esposizione del valore delle rimanenze iniziali di magazzino, la cui rilevazione individua un incremento delle rimanenze:**

Rimanenze finali a Patrimonio netto

- **omessa annotazione di una “fattura passiva rilevante” nell'esercizio sociale precedente (la fattura era stata annotata nel Registro Iva acquisti):**

Patrimonio netto a Debiti verso fornitori

- **identificazione, in sede di inventario, della inesistenza di alcune attrezzature:**

Patrimonio netto a Attrezzature

Correzioni di errori rilevanti

Regola:
errore rilevante commesso in un esercizio precedente



- **non deve essere solamente corretto nell'esercizio in cui l'errore emerge;**



- **richiede una specifica determinazione retroattiva dei dati comparativi di bilancio;**



a eccezione delle situazioni in cui non risulti fattibile determinare l'effetto di competenza degli esercizi precedenti.

Correzioni di errori rilevanti

Secondo il principio contabile OIC 29 ->



se l'errore rilevante risulta commesso:

- **nell'esercizio precedente** -> occorre procedere a **rideterminare gli importi comparativi** per l'esercizio precedente;
- **prima dell'inizio dell'esercizio precedente**, si deve necessariamente procedere a rideterminare i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell'esercizio precedente.



In pratica, se nel 2021 si rileva di aver commesso un **errore rilevante**:

- **nel 2020** -> si dovrà **rideterminare gli importi al 31 dicembre 2020** ai soli fini comparativi esponendo, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, gli importi ricalcolati nella colonna dei dati dell'esercizio precedente;
- **nel 2019** -> si dovrà necessariamente procedere a **rideterminare i saldi di apertura** delle **attività**, delle **passività** e del **patrimonio netto** all'1 gennaio 2020.

Correzioni di errori rilevanti

Secondo il principio contabile OIC 29 ->

errore rilevante commesso in un esercizio precedente -> deve essere corretto con una **determinazione retroattiva dei dati comparativi ->** salvo il caso in cui non sia possibile individuare **l'effetto della «competenza» dell'esercizio precedente** (nel qual caso -> si deve rideterminare il saldo di apertura di attività, passività e patrimonio netto per l'esercizio corrente).

nota integrativa -> necessaria l'**annotazione di specifiche informazioni tendenti a segnalare:**

- **la non comparabilità;**
- l'adattamento delle voci relative all'esercizio precedente; nel caso in cui siano commessi errori rilevanti.

In pratica -> deve risultare evidenziato l'errore, **specificando l'entità della rettifica operata** per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico.

Evidenze in nota integrativa



L'art. 2423, comma 4, codice civile:

- Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
- Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.
- Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.



L'art. 2423-ter, comma 5, codice civile:

- se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate;
- la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Correzione di errori non rilevanti

correzione errori non rilevanti di esercizi precedenti -> rilevazione nel conto economico dell'esercizio in cui risulta individuato l'errore.

Annotazioni contabili derivanti dalla correzione di un **errore non rilevante** possono essere:

- **correzione di errore riguardante la riduzione di un'attività o l'incremento di una passività:**

Onere a *Attività (o passività)*

- **correzione di errore che determina l'incremento di un'attività o la riduzione di una passività:**

Attività (o passività) a *Provento*



Correzioni di errori rilevanti

A titolo esemplificativo si analizzano alcune ipotesi di annotazione di «errori non rilevanti»:



- **omessa registrazione di una quota/rata di affitto passivo:**

Affitti e locazioni a *Debiti vari*

- **mancata contabilizzazione di spese sostenute dall'amministratore della società:**

Oneri amministratore a *Debiti vari*

Importante precisazione -> In presenza di errori che possono rendere nulla o annullabile **la delibera di approvazione del bilancio**, la rettifica dei medesimi deve necessariamente avvenire con la predisposizione di un nuovo bilancio dell'esercizio in cui è stato commesso **l'errore e dei bilanci degli esercizi successivi sui quali l'errore concretamente produce i conseguenti effetti**, con la conseguenza che ciascuno dei bilanci interessati dalla correzione dovrà nuovamente essere approvato dall'assemblea e depositato secondo le norme di legge.

Rilevanza fiscale dei componenti erroneamente contabilizzati



Regola -> circolare Agenzia entrate 31/E/2013 -> i componenti rilevati per **correzione di errori contabili** successivi alla mancata imputazione di componenti negativi e positivi di reddito nel corretto esercizio di competenza -> non esplicano rilievo fiscale, in quanto carenti dei **presupposti legittimanti** per i conseguenti effetti:

- **delle sopravvenienze passive** (art. 101 del Tuir);
- **delle sopravvenienze attive** (art. 88 del Tuir).



Mancata imputazione di un componente negativo/positivo nell'esercizio di competenza -> se successivamente il predetto componente viene rilevato a C/E o nello S.P. per evidenziare l'errore -> in **sede di adempimento dichiarativo** del periodo d'imposta oggetto della rettifica, sarà necessario:

- **operare una variazione in aumento/diminuzione** per sterilizzare fiscalmente il componente imputato a C/E [cfr.: Oic 29 per errori non rilevanti];
- **non operare una variazione in diminuzione/aumento** per far concorrere alla determinazione del reddito il componente imputato a patrimonio netto [cfr.: Oic 29 per errori rilevanti].

Rettifica fiscale dei componenti erroneamente contabilizzati

dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 -> le dichiarazioni dei redditi possono costituire oggetto di integrazione tramite un **successivo adempimento dichiarativo**, da presentare entro i termini di accertamento, salva l'applicazione delle sanzioni -> sussiste la possibilità di ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997), **al fine di rettificare errori od omissioni** (compresi quelli di natura contabile) che hanno determinato:

- **un maggiore o un minore imponibile;**
- **un maggiore o un minore debito d'imposta;**
- **un maggiore o un minore credito d'imposta.**



In pratica -> per rettificare **un errore non rilevante ->** si deve eseguire:

- **un'apposita variazione fiscale** per sterilizzare il componente inerente alla rettifica dell'errore imputato a C/E nella dichiarazione dei redditi inerente al periodo d'imposta effettuata la correzione;
- **la rettifica della dichiarazione dei redditi**, in modo da far concorrere il relativo componente al reddito imponibile dell'esercizio in cui è stato commesso l'errore contabile;

mentre nel caso di **errore rilevante ->** si deve ritenere sufficiente emendare la dichiarazione inerente al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore.

Analisi esemplificativa di rettifica ai fini fiscali



Nel 2020, una S.r.l ha presentato la dichiarazione integrativa Redditi SC 2017 inerente al periodo d'imposta 2016, al fine di dichiarare l'**omissione di alcuni componenti negativi di reddito**, tra cui alcuni derivanti da **errori contabili**.

Dalla dichiarazione integrativa si rileva un **credito da maggiore Ires** corrisposta pari a € 4.000,00, di cui € 2.000,00 inerente alla correzione dell'errore contabile di competenza (credito non chiesto a rimborso nella dichiarazione integrativa presentata).

Tipo dichiarazione da evidenziare del modello REDDITI SC 2021:

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO		Quadro AC	ISA	Consolidato	Trasparenza	Trust	Addizionali IRES	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

La casella «**Dichiarazione integrativa errori contabili**» deve necessariamente essere barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Analisi esemplificativa di rettifica ai fini fiscali



PERIODO D'IMPOSTA 2020


SOCIETÀ DI CAPITALI
2021
 genzia entrate

REDDITI QUADRO DI
Dichiarazione integrativa

CODICE FISCALE

Mod. N.

Codice fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
DI1	2003	2016	⁴ 2.000,00	⁵ 2.000,00

Ai fini della coerente compilazione, è corretto annotare:

- *in colonna 2*, il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa?
- *in colonna 3*, l'anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa Redditi 2017, indicare 2016)?
- *in colonna 4*, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa?
- *in colonna 5*, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa?

Analisi esemplificativa di rettifica ai fini fiscali



REDDITI
QUADRO DI
Dichiarazione integrativa

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

	Codice fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
D11		2003	2016	4 2.000,00	5 2.000,00

È corretto affermare che l'importo del **credito derivante dalla correzione di errori contabili di competenza** (rilevato in modo "autonomo" nella colonna 4):

1. può essere adoperato per compensare «**importi a debito**» dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa o, per entità superiori a € 5.000,00 annui, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa ed entro il termine del periodo d'imposta oggetto della dichiarazione?
2. deve essere sommato all'ammontare dell'eccedenza di imposta risultante dalla **precedente dichiarazione** da rilevare nell'apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata (nell'ipotesi di eccedenza Ires, nel rigo RN19 del quadro RN)?

RN19 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione

2.000,00

Sanzioni in caso di presentazione di dichiarazioni integrative



Regola -> per l'art. 2 del D.P.R. 322/1998 -> la presentazione della dichiarazione integrativa non fa venire meno **le sanzioni per la violazione commessa**, che, di regola, corrispondono a quelle disciplinate:

- dall'art. 1 del D.Lgs. 471/1997 -> irrogabili in caso di dichiarazione infedele;
- **dall'art. 8 del D.Lgs. 471/1997** -> irrogabili nell'ipotesi di dichiarazione inesatta.



In merito, pertanto, è corretto affermare che la **presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione** se tende all'ottenimento della deduzione di un costo inerente e deducibile (non rilevato in precedenza) non è soggetta a sanzioni e, quindi, non è necessario corrispondere alcun tipo di sanzione, compresa quella prevista per il caso di dichiarazione inesatta (di cui all'art. 8 del D.Lgs. 471/1997)?

[vedere precisazione fornita dai tecnici dell'Agenzia delle Entrate in occasione del Videoforum Italia Oggi del 24 gennaio 2018 (risposta 9)].

Regime sanzionatorio in caso di dichiarazione infedele



Il **regime sanzionatorio** per le **dichiarazioni infedeli** è il medesimo sia per le violazioni in materia di dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP, sia per quelle inerenti alla dichiarazione Iva.

Sanzione base

dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.

Sanzione maggiorata della metà

sanzione base viene aumentata della metà dell'imposta (dal 135% al 270%) quando la violazione riguarda l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri e simili.

Sanzione ridotta di un terzo

sanzione base ridotta di un terzo dell'imposta (dal 60% al 120%) quando la maggiore imposta o il minore credito accertati risultano complessivamente **inferiori al 3% dell'imposta** e del credito dichiarati e, comunque, complessivamente **inferiori a € 30.000,00** -> infedeltà per errata imputazione di elementi positivi o negativi che già hanno concorso alla determinazione del reddito.



che consiglio pensate di dare all'amministratore?

Se la S.r.l.:

- ha una ristretta compagine societaria (senza dissidi tra i soci);
- non ha problemi di rilevante indebitamento bancario o di fornitura;
- non ha ottenuto da terzi garanzie per obbligazioni sociali;

L'amministratore può decidere di ripresentare o meno un nuovo bilancio per l'approvazione, anche se quello di riferimento è **stato rilevato un valore di magazzino:**

nel caso 1



superiore al reale per € 200.000,00 (dato presente nel bilancio d'esercizio: da € 200.000 a € 400.000,00)?

nel caso 2



inferiore al reale per € 200.000,00 (dato presente nel bilancio d'esercizio: da € 400.000 a € 200.000,00)?

Analisi dei casi iniziali

nel
caso 1



è stato rilevato un valore di magazzino superiore al reale per € 200.000,00 (dato presente nel bilancio d'esercizio: da € 200.000 a € 400.000,00).

Che fare?

1. si ritiene possibile valutare con sufficiente serenità di non ripresentare il bilancio d'esercizio;
2. dal punto di vista del principio contabile nazionale l'Oic 29, poiché si tratta di un «errore rilevante», al fine di non stravolgere il risultato del bilancio d'esercizio, è necessario rilevare il componente interessando direttamente al patrimonio netto e non il conto economico;
3. conseguentemente, dopo aver riaperto i conti al 1° gennaio 2019, il magazzino in attivo di stato patrimoniale deve risultare € 400.000,00, per cui si deve procedere con la seguente scrittura in partita doppia:

Riserva

a *Rimanenze (SP)*

4. Così operando la rettifica non incide sul risultato d'esercizio 2019 penalizzandolo, ma riduce direttamente il patrimonio netto al 31 dicembre 2019.

Analisi dei casi iniziali

nel
caso 1



è stato rilevato un valore di magazzino superiore al reale per € 200.000,00 (dato presente nel bilancio d'esercizio: da € 200.000 a € 400.000,00).

Che fare ai fini fiscali?

Ai fini fiscali il minor magazzino:

1. diventa "deducibile" procedendo a presentare la dichiarazione integrativa a favore per l'anno 2018;
2. deve essere compilato il quadro RF partendo con il risultato dell'esercizio 2018;
3. in modo da determinare la nuova entità dell'imposta;
4. oltre a individuare il credito Ires.
5. Inoltre, si pone in rilievo che la medesima procedura dovrà essere realizzata anche per l'Irap.

Analisi dei casi iniziali

nel
caso 2



è stato rilevato un valore di magazzino inferiore al reale per € 200.000,00 (dato presente nel bilancio d'esercizio: da € 400.000 a € 200.000,00).

È possibile ipotizzare di essere in presenza di un «errore talmente grave da rendere nulla o annullabile la delibera di approvazione del bilancio»?

Ne deriva, se la risposta è «positiva», che:

1. la correzione deve necessariamente risultare effettuata **mediante redazione:**
 - **di un nuovo bilancio dell'esercizio in cui è stato commesso l'errore;**
 - e:**
 - **dei bilanci degli esercizi successivi sui quali l'errore produce effetti;**
2. gli amministratori e i sindaci (art. 2407 c.c.) possono essere chiamati a risarcire i danni conseguenti alla violazione degli obblighi in materia di redazione del bilancio (artt. 2426, 2392 e 2485 c.c.);
3. è necessario, però, valutare la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 2621 e 2622 del codice civile per **la sussistenza del reato di falso in bilancio (false comunicazioni sociali).**

Analisi dei casi iniziali

nel
caso 2



è stato rilevato un valore di magazzino inferiore al reale per € 200.000,00 (dato presente nel bilancio d'esercizio: da € 400.000 a € 200.000,00).

È possibile ipotizzare di essere in presenza di un «errore rilevante» che non rende nulla o annullabile la delibera di approvazione del bilancio?»

Ne deriva, se la risposta è «positiva», che, **ai soli fini comparativi**, è necessario correggere gli **errori rilevanti** effettuati negli esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio dopo la loro individuazione:

1. se l'errore è stato commesso **nell'esercizio precedente**, è sufficiente rideterminare gli importi comparativi per l'esercizio precedente;
2. se l'errore è stato commesso **prima dell'inizio dell'esercizio precedente**, rideterminando i **saldi di apertura** di attività, passività e patrimonio netto dell'esercizio precedente.

Attenzione -> se non è possibile individuare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente di un «errore rilevante», si deve **rideterminare il saldo di apertura** di attività, passività e patrimonio netto per l'esercizio corrente (in questo caso: **la correzione** di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti viene **contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore**).

Analisi dei casi iniziali

nel
caso 2



è stato rilevato un valore di magazzino inferiore al reale per € 200.000,00 (dato presente nel bilancio d'esercizio: da € 400.000 a € 200.000,00).

Che fare ai fini fiscali?

Ai fini fiscali, l'adempimento dichiarativo presentato è certamente una «dichiarazione infedele», in quanto ha sottratto a tassazione materia imponibile per € 200.000,00.

L'operatività di sistemazione ai fini fiscali dovrebbe prevedere a rettificare la situazione mediante:

1. presentazione della dichiarazione integrativa;
2. versamento delle imposte dovute (Ires e Irap);

tenendo presente che anche le **sanzioni da dichiarazione infedele** possono essere ridotte **ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso** di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (in merito, si pone in rilievo che si tratta di una violazione inerente a un tributo amministrato dall'Agenzia delle entrate, l'istituto in argomento può essere invocato senza limiti temporali, con riduzione della sanzione amministrativa che diminuisce più aumenta il tempo impiegato per perfezionare il ravvedimento).



***Grazie
per l'attenzione
prestata***

Giancarlo Modolo – Milano
email -> gcm@studiomodolo.it